



PARERE EX ART. 9, COMMA 5, LETT. F) DELLA L. 84/94 E S.M.I. DEL COMITATO DI GESTIONE DELL'ADSP MTMI

Seduta del 27/5/2022

Il Comitato di Gestione:

Con la presenza di:

1. Andrea AGOSTINELLI – Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio – *Presidente del Comitato di Gestione*;
2. Tommaso CALABRO' – in Rappresentante della Regione Calabria, designato dal Presidente della Regione Calabria con nota prot. n. 315394 del 13/07/2021- *Componente*;
3. Domenico BERTI – in rappresentanza della Città Metropolitana di Reggio Calabria, designato dal Sindaco con nota prot. n. 51799 del 16/7/2021– *Componente*;
4. Antonio GUERRIERI - in rappresentanza del Comune di Gioia Tauro, designato dal Sindaco con Decreto n. 25 del 23/7/2021– *Componente*;
5. Massimiliano PIGNATALE - Comandante della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, designato dal Direttore Marittimo della Calabria e della Lucania Tirrenica per le materie di riguardanti il porto di Gioia Tauro con nota prot. 0027147 del 13/7/2021- *Componente*;

VISTA la legge 28 Gennaio 1994 n. 84, e le successive modificazioni ed integrazioni, in tema di riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO l'art. 8 comma, 11-bis, della legge 27/2/1998, n. 30, come modificato dall'art. 10 della L. 30/11/98, n. 413, che ha classificato il porto di Gioia Tauro di rilevanza economica internazionale, di categoria II classe I;

VISTO il D.P.R. 16 luglio 1998, istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94;

VISTO il D. Lgs. 4 agosto 2016 n.169, relativo alla Riorganizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali (sostituite con le Autorità di Sistema Portuale) di cui alla legge 28 gennaio 1994, n.84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n.124;

VISTO l'articolo 22-*bis* del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.L.gs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotona (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;

VISTO Il Decreto n. 23/2021/ADSP-MTMI del 23/7/2021, con il quale è stato costituito il Comitato di Gestione dell' Autorità di Sistema Portuale dei Mari

Tirreno Meridionale e Ionio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, della L. 84/94 e s.m.i.;

VISTO il Decreto n. 53/2021/ADSP-MTMI del 28/9/2021, con il quale la composizione del Comitato di Gestione dell' Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio è stata integrata con la nomina del rappresentante del Comune di Vibo Valentia, a termini dell'art. 9, comma 1-*bis*, della L. 84/94 e s.m.i.;

VISTO il Decreto n. 49/2022ADSP-MTMI del 4/3/2022, con il quale la composizione del Comitato di Gestione dell' Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio è stata integrata con la nomina del rappresentante del Comune di Crotona, a termini dell'art. 9, comma 1-*bis*, della L. 84/94 e s.m.i.;

VISTO l'Ordine di Servizio n. 01/2021 del 1/9/2021 con il quale è stato istituito l'Ufficio di Segreteria del Comitato di Gestione;

VISTA la Deliberazione del Comitato di Gestione n. 01/2021/ADSP-MTMI del 30/9/2021, con cui è stato approvato il Regolamento per disciplinare lo svolgimento delle attività del Comitato di Gestione dell'AdSP-MTMI;

CONSIDERATO che nel corso della seduta del 27/5/2022 le valutazioni e le determinazioni finali in ordine all'avviato procedimento di decadenza ex art. 47 del codice della navigazione nei confronti della Ditta VACATELLO Maria con sede in Contrada Schipani snc 89811 Vibo Valentia Marina (VV), sono state sottoposte all'esame del Comitato di Gestione;

VISTO l'art. 9, comma 5, lett. f) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuisce al Comitato di Gestione il compito di esprimere i pareri di cui all'articolo 8, comma 3, lettere f), m), n) e q);

CONSIDERATO che, a norma dell'art. 9, comma 1, lettera e), della legge 84/94, e della Circolare MIT-DGVPTM n. 11205 del 26/4/2018, l'Autorità Marittima esprime in Comitato di Gestione il proprio voto unitario sulle materie elencate dal comma 5 del citato articolo 9, con esclusione di quelle di cui alle lettere c), d), i), l) e m);

SENTITA la relazione istruttoria presentata al Comitato di Gestione dalla competente Area dell' AdSP MTMI, datata 16/5/2022, allegata al presente parere per farne parte integrante, con espressione di un avviso in ordine **alla decadenza** della concessione demaniale marittima per licenza ° 07/2018 del 18/06/2018 rilasciata in data 18/06/2018 dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia al n. 779 – serie III^a del 22/06/2018, prorogata con atto Rep. 136/2021, rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia al n. 841 serie III^a del 09/07/2021, intesa all'occupazione di una zona di suolo demaniale marittimo della superficie complessiva di mq. 88,53 situata nel Comune di Vibo Valentia, frazione Marina (VV) Via C. Colombo, foglio di mappa n. 02 particella 470 (parte), allo scopo di utilizzarla per posa tavoli, sedie ed

ombrelloni a servizio della retrostante attività di bar, intestata alla Ditta VACATELLO Maria;

VISTO l'esito della votazione che ha avuto luogo nel corso della seduta del 27/5/2022 (votanti 5; favorevoli 5; contrari 0; astenuti 0), come risulta dal verbale della seduta;

VISTI gli atti d'ufficio;

ESPRIME

Parere favorevole all'unanimità degli aventi diritto all'adozione del seguente provvedimento:

decadenza della concessione demaniale marittima per licenza ° 07/2018 del 18/06/2018 rilasciata in data 18/06/2018 dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia al n. 779 – serie III^a del 22/06/2018, prorogata con atto Rep. 136/2021, rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia al n. 841 serie III^a del 09/07/2021, intesa all'occupazione di una zona di suolo demaniale marittimo della superficie complessiva di mq. 88,53 situata nel Comune di Vibo Valentia, frazione Marina (VV) Via C. Colombo, foglio di mappa n. 02 particella 470 (parte), allo scopo di utilizzarla per posa tavoli, sedie ed ombrelloni a servizio della retrostante attività di bar, intestata alla Ditta VACATELLO Maria, **per i motivi riportati nell'allegata relazione istruttoria.**

Il presente parere sarà pubblicato con le modalità previste dall'art. 12, comma 4, del Regolamento che disciplina svolgimento delle attività del Comitato di Gestione.

Il presente parere è immediatamente esecutivo.

Gioia Tauro, li 27 Maggio 2022

IL SEGRETARIO GENERALE
CA. (CP) Pietro PREZIOSI

[Redacted signature]

IL PRESIDENTE
A.I. (CP) Andrea AGOSTINELLI

[Redacted signature]



RELAZIONE ISTRUTTORIA

Procedimento di decadenza della concessione demaniale marittima ex art. 47 del codice della navigazione

La Ditta individuale VACATELLO Maria, con sede in Contrada Schipani snc 89811 Vibo Valentia Marina (VV), è titolare della concessione demaniale marittima per licenza n° 07/2018 del 18/06/2018, rilasciata in data 18/06/2018 dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia al n. 779 – serie III[^] del 22/06/2018, prorogata con atto Rep. 136/2021, rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia al n. 841 serie III[^] del 09/07/2021, intesa all'occupazione di una zona di suolo demaniale marittimo della superficie complessiva di mq. 88,53 situata nel Comune di Vibo Valentia, frazione Marina (VV) Via C. Colombo, foglio di mappa n. 02 particella 470 (parte), allo scopo di utilizzarla per posa tavoli, sedie ed ombrelloni a servizio della retrostante attività di bar.

Il sistema regolatorio del rapporto concessivo intercorrente tra questo Ente e la suddetta Società è quello riveniente dal codice della navigazione (*i.e.*: artt. 36 e seguenti) nonché dalle pertinenti norme contenute nel suo Regolamento di esecuzione.

Siffatto sistema regolatorio prevede che la concessione demaniale marittima sia essenzialmente fondata *sull'intuitus personae*, nel senso della necessaria sussistenza di un rapporto fiduciario tra l'ente concedente ed il concessionario, del quale è positivamente apprezzata, oltre che l'integrità morale, anche l'idoneità a svolgere adeguatamente tutti i compiti e le funzioni oggetto della concessione.

La giurisprudenza ha, altresì, fatto riferimento alle norme del codice della navigazione di cui agli articoli 42 - che afferma in linea generale il principio della revocabilità delle concessioni "*a giudizio discrezionale dell'amministrazione marittima*" - e 46, che richiede l'autorizzazione dell'autorità concedente per il subingresso nella concessione (*cf.* anche art. 30 del Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione approvato con D.P.R. n. 328 del 1952), poiché trattasi di "*disposizioni la cui ratio non può che rinvenirsi nella necessità di ancorare il rapporto concessorio, in quanto titolo all'uso particolare di un bene pubblico, ad un permanente fondamento di fiduciarità*" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 giugno 2013, n. 3505) per cui

l'amministrazione, nell'esercizio del suo apprezzamento, necessariamente prognostico, non può non tenere conto del complessivo comportamento del concessionario.

Sul punto sono venute in rilievo alcune circostanze, puntualmente scrutinate da questo Ente e prima non conosciute, tutte idonee *per tabulas* a compromettere la permanenza del rapporto fiduciario con la Ditta concessionaria che deve necessariamente sostanziare, come abbiamo visto, il predetto rapporto concessorio, oltre che costituenti plurime violazioni di legge.

Difatti, con nota prot. n. 0019724 U/21 AAMM del 24/11/2021, questa Autorità di Sistema Portuale, nell'ambito di apposita attività istruttorio – conoscitiva svolta al fine di verificare la sussistenza dei requisiti e delle capacità in capo alla Ditta concessionaria, aveva evidenziato alla medesima che la stessa non risultava iscritta nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, concernente l'oggetto dell'attività, rammentando quindi l'obbligo di regolarizzare la propria posizione, attraverso l'iscrizione al Registro delle imprese tenuto dalla camera di commercio, con fissazione di termine per l'adempimento.

Inoltre il punto 8) della prorogata concessione demaniale marittima per licenza n° 07/2018 del 18/06/2018, prevede che *“Ogni inadempimento totale o parziale anche ad una sola delle prescrizioni e condizioni inserite nella presente licenza costituisce presupposto per l'instaurazione della procedura di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 47 lettera f) del Codice della Navigazione oltre agli aspetti di natura penale eventualmente ravvisabili”*.

All'attualità non risulta che la succitata Ditta abbia ottemperato al succitato obbligo.

In base all'art. 30 del Regolamento per la navigazione marittima del codice della navigazione, il concessionario deve esercitare direttamente la concessione, non potendo evidentemente inserire altri soggetti nella gestione della concessione, in considerazione *dell'intuitus personae* che connota il rapporto concessorio;

Viepiù l'art. 6 del Regolamento per l'uso dei beni demaniali marittimi ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza di questo Ente, approvato con Delibera del Comitato Portuale n. 136/2020 pubblicato all'indirizzo https://www.portodigiogiauro.it/files/upload/PortaleAlboPretorioDocumento/allegati/3b418f923f837a917e8b5ea76cf77b76_delibera%20comitato%20portuale%20n%20136%20regolamento%20uso%20aree%20demaniale%20marittime.pdf detta i requisiti che devono essere posseduti da chi intenda presentare una domanda di concessione demaniale marittima, nonché le modalità per la

sua presentazione; dal tenore di tale disposizione regolamentare è dato evincere che il soggetto che formula domanda di concessione demaniale marittima deve essere giuridicamente esistente a quella data ed iscritto presso il pertinente registro tenuto dalla Camera di Commercio I.A.A. competente per territorio per le attività da dedursi in regime concessorio.

La succitata previsione regolamentare è posta a presidio di un interesse pubblico di duplice valenza: da un lato garantire l'amministrazione pubblica concedente circa l'effettiva esistenza giuridica del richiedente, dall'altro consentire le verifiche preventive in via amministrativa in ordine all'idoneità soggettiva del richiedente medesimo.

Le rilevate circostanze si pongono pertanto come elementi ostativi al prosieguo del rapporto concessorio nella concessione demaniale marittima per licenza meglio specificata in oggetto, poiché esse fanno venire meno il requisito dell'"*intuitus personae*", indefettibile ai fini dell'acquisizione dello status di concessionario di beni del demanio marittimo, e costituiscono altresì violazione di norme, inerenti il citato rapporto concessorio, prevista da norme di legge o regolamento.

Reputando pertanto che le rilevate circostanze fossero idonee ad integrare le ipotesi decadenziali di cui all'art. 47, lett. f) del codice della navigazione, all'art. 31, comma 1, lett. f. del Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, approvato con Delibera del Comitato Portuale n° 136/2020 in data 30/04/2020, nonché quella generale inerente la sopravvenuta carenza *dell'intuitus personae* in capo alla Ditta VACATELLO Maria questo Ente, con nota prot. 0005218 U/22 ΛΑΜΜ del 16/3/2022 ha avviato il discendente procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i., assegnando nel contempo il termine di legge per la proposizione di memorie partecipative/scritti difensivi.

Il suddetto termine è decorso senza che la Ditta destinataria della comunicazione producesse scritti difensivi e/o memorie partecipative.

Conclusioni istruttorie

Questo Ente pertanto, richiamando integralmente le premesse della presente relazione, rassegna la presente relazione con la seguente conclusione istruttoria:

dichiarare la decadenza della Ditta VACATELLO Maria, con sede in Contrada Schipani snc 89811 Vibo Valentia Marina (VV), dalla concessione demaniale marittima per licenza ° 07/2018 del

18/06/2018 rilasciata in data 18/06/2018 dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia al n. 779 – serie III^ del 22/06/2018, prorogata con atto Rep. 136/2021, rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Vibo Valentia al n. 841 serie III^ del 09/07/2021, intesa all'occupazione di una zona di suolo demaniale marittimo della superficie complessiva di mq. 88,53 situata nel Comune di Vibo Valentia, frazione Marina (VV) Via C. Colombo, foglio di mappa n. 02 particella 470 (parte), allo scopo di utilizzarla per posa tavoli, sedie ed ombrelloni a servizio della retrostante attività di bar, e che sia proseguito l'iter mediante l'acquisizione del parere del Comitato di Gestione ai sensi dell'art. 9, comma 5, lett. f) della L. 84/94 e s.m.i..

Gioia Tauro, 16/5/2022

Dott. Pasquale FARAONE – Dirigente Area Demanio Patrimonio Lavoro Portuale

**IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DEGLI ATTI DI COMPETENZA DEL
COMITATO DI GESTIONE E DEL PRESIDENTE EX ART. 10, COMMA 4, L. 84/94
CA. (CP) Pietro PREZIOSI – Segretario Generale**